

L'Assessore

Data 28/07/2018

Protocollo 40/SAE

Classificazione 1.50.40/2/2018/X1/SAE, 33

Ai Direttori sanitari delle ASR del Piemonte

**Oggetto:** trasporto salma a cassa aperta

La Regione Piemonte, con Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 ha introdotto nella propria disciplina per le attività ed i servizi necroscopici, funebri e cimiteriali alcune modifiche alla legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20, con l'intento di aggiornare la normativa alle nuove esigenze del territorio e di interpretare nuove sensibilità espresse dai familiari dei defunti.

Con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (che attua l'articolo 15 della citata legge regionale 15/2011) la Regione Piemonte è intervenuta, tra i vari punti, su alcuni aspetti riguardanti il trasporto funebre (art. 8) per rafforzare e meglio chiarire i necessari collegamenti tra luogo di decesso e strutture per il commiato al fine di rendere possibile l'estremo saluto in luoghi diversi da quelli del decesso.

Su questo specifico tema è nata una discussione sulle possibilità di trasporto funebre "a cassa aperta" (presupposto essenziale per il completamento dell'osservazione in strutture di commiato) che ha interessato più parti del territorio regionale e che, in alcuni casi, è stata di ostacolo alle legittime aspettative di chi avrebbe voluto avvicinare la salma al luogo di residenza per l'ultimo saluto.

In tempi recenti questo Assessorato ha ritenuto opportuno ribadire la piena legittimità del trasporto a cassa aperta, se svolto nel rispetto delle regole previste dalle citate norme regionali e occorre prendere atto che, in molti casi, questo è potuto avvenire senza intoppi ma permangono tuttavia alcune situazioni ostative determinate dai tempi di esecuzione del cosiddetto "tanatogramma" che, nell'attuale disciplina nazionale, chiude il periodo di osservazione ed impone la chiusura del feretro.

Tenuto conto che la vigente normativa regionale, su richiesta dei familiari ed a loro carico, consente il trasporto a "cassa aperta" della "salma" di persona deceduta in ospedale durante il periodo di osservazione (prima che siano trascorse 24 ore dal decesso) e preso atto che, per più ragioni organizzative, la manifestazione di interesse dei familiari per il trasferimento della salma in luogo diverso può giungere nelle 16 ore successive al decesso, si ritiene opportuno che i Direttori sanitari in indirizzo diano disposizioni al personale delle strutture sanitarie di competenza per assicurare l'esercizio di questo diritto da parte dei familiari nell'arco di tempo indicato.

Per completare il quadro, si informa che sul tavolo di coordinamento tecnico delle Regioni che opera a supporto della Conferenza Stato Regioni è allo studio uno schema di accordo Stato Regioni per il trasporto interregionale delle salme a cassa aperta. Questo orientamento, se confermato con l'approvazione di un accordo, comporterà l'allineamento delle normative regionali ed il superamento di differenze non più giustificabili.

Si ringrazia per la collaborazione si porgono i migliori saluti.

*Luigi Genesis ICARDI*



Il dirigente  
Gianfranco Corgiat Loia

